

ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.

Oggetto: interpello in merito all' applicazione dell'art. 63 della legge 342/2000: esenzioni e riduzioni previste per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico – Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

Il sottoscritto Molina Gianluca nato ~~_____~~ a Biella il ~~21/03/1986~~ e residente a ~~_____~~ in via ~~Vittorio Emanuele II n. _____~~ e fisc. ~~MENGLIACCA _____~~

proprietario del veicolo:

BMW 320i E36

Targa ~~_____~~

Anno di prima immatricolazione: Aprile 1993

RICHIEDE

Il parere della Amministrazione competente, nei modi e nei tempi prescritti, riguardo il corretto trattamento tributario applicabile all'art 63 della legge 342/2000, in materia di imposta provinciale di trascrizione.

L'art.63 della legge 342/2000, al comma 3, estende i benefici fiscali previsti per i veicoli ultratrentennali anche ai veicoli ultraventennali, purché rientranti nella determinazione annuale emessa dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'FMI, nulla specificando in merito alla natura della "determinazione".

E' noto che, a causa dell'assenza di una definizione precisa del carattere che tale determinazione deve assumere, le due associazioni individuate dalla legge hanno adottato due differenti atteggiamenti nei confronti dei contribuenti, circostanza questa che ha determinato una prassi di riscossione ambigua ed incerta e spesso discriminante tra possessori di motoveicoli e possessori di autoveicoli, cui nella maggior parte dei casi viene richiesta l'iscrizione alla stessa ASI, ente notoriamente privato.

Per quanto riguarda l'FMI, questa provvede a produrre annualmente una lista di motoveicoli cui spetta, una volta raggiunto il criterio oggettivo dei 20 anni d'età del veicolo, la conversione.

Per quanto riguarda l'ASI, invece, la determinazione si è sostanziata nel proprio regolamento tecnico fino all'anno associativo 2010.

Tale regolamento dispone all'art. 2.1.1 che, per poter essere considerato di particolare interesse storico e collezionistico, un veicolo deve possedere le seguenti caratteristiche:

- carrozzeria, telaistica e/o allestimento conforme all'originale o legittimato;
- motore tecnicamente dello stesso tipo montato in origine dal costruttore ovvero annotato sui documenti del veicolo;
- interni /selleria decorosi.

A partire dal 2011 la determinazione è invece stata modificata come segue:

Il Consiglio dell'ASI, preso atto:

- - *Che il Decreto 17 dicembre 2009 - 19 marzo 2010, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disciplinato, tra l'altro, modalità e procedure per acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico, ai fini della circolazione, dello stesso;*
- *Che un'unica qualifica e procedura, valida sia per la circolazione che per ottenere i benefici fiscali in materia di tasse automobilistiche, risponde meglio ai criteri della semplificazione e della univocità di definizione.*

determina,

ex art. 63, comma 3, Legge 342/2000, che per il 2012 sono da ritenersi veicoli di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti entro il 31.12.1992, e che, avendo le caratteristiche previste dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 17 dicembre 2009 – 19 marzo 2010, per il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, -siano iscritti nei propri Registri ASI ai fini fiscali e venga loro rilasciato l'Attestato di Datazione e Storicità (ad probationem)-.

La procedura attuativa per l'individuazione dei veicoli suddetti, prevista dalla normativa richiamata, è quella indicata per il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica.

Rispetto alla precedente, la presente determinazione solleva numerose perplessità in merito alla sua applicabilità quanto alle caratteristiche oggettive individuate (certificazione e iscrizione ai registri ASI), che appaiono non conformi alla precisa disposizione legislativa in merito. Inoltre, una ulteriore criticità è rappresentata dall'obbligo di iscrizione ad un registro ASI del proprio veicolo, in quanto questa potrebbe configurare una palese violazione dell'art. 18 della Costituzione riguardante la libertà di associazione.

Si richiede pertanto una valutazione sulla validità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.47 DPR 445/2000, successivamente modificato e integrato dall'art.15 della l.183/2011) quale strumento idoneo all'ottenimento dei benefici di cui all'art.63 della l.342/2000.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Senza entrare nel merito di quale delle due determinazioni sia quella corretta (ma nemmeno la legge citata fornisce gli strumenti per poterlo stabilire), il contribuente ritiene anzitutto che sia assolutamente immotivato, alla luce del dettato dell'art.63 comma 3 dell'art.342/2000, la richiesta di attestato di storicità/certificato di iscrizione alle associazioni ASI o FMI, elemento che si riscontra nella prassi di applicazione della norma in oggetto.

Della natura ambigua della determinazione si è già detto: l'unica cosa che appare incontrovertibile è che, essendo una disposizione di carattere *generale* e non *particolare* (in quanto "annuale"), questa non può essere in ogni caso comprovata tramite la produzione di un certificato rilasciato da uno dei due enti o da altro tipo di documento a carattere particolare. La determinazione ASI produce effetti sia per le autovetture che per i motocicli: ma se, fino al 2010, questa individuava nel proprio regolamento tecnico nazionale la determinazione (elencando una serie di caratteristiche tecniche soggettive che un veicolo doveva possedere per potersi considerare "di particolare interesse storico e collezionistico"), le modifiche recentemente

introdotte impongono una attenta riflessione in merito ai seguenti punti:

- la definizione di veicolo “di particolare interesse storico e collezionistico” è equiparata a quella di “veicolo di interesse storico e collezionistico: sotto questo profilo il contribuente ritiene che tale equiparazione, giustificata al fine di unificare le procedure di identificazione, in realtà introduca una indebita sovrapposizione, non essendo comparabili le due categorie, come già affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 455 del 2005.

Come correttamente sostenuto dalla Corte, la prima categoria difatti rileva per quanto attiene i benefici fiscali, mentre la seconda si riferisce esclusivamente alla circolazione su strada dei veicoli individuati.

- L’attestato di datazione e storicità *ad probationem* è l’unico documento utile a dimostrare il possesso dei requisiti di storicità: la determinazione è rilasciata annualmente dalle associazioni individuate. La conseguenza più evidente è non vi sono altri documenti che la legge può riconoscere oltre alla determinazione.

Le due associazioni sono incaricate di produrre, con cadenza annuale, una lista di veicoli o di caratteristiche tecniche tali per cui questi possano essere identificati di particolare interesse storico e collezionistico.

A margine di ciò l’ASI rilascia un ulteriore certificato (il certificato di datazione e storicità) la cui valenza dovrebbe essere esclusivamente *ad probationem*.

In realtà, se tale poteva essere considerato l’attestato di datazione e storicità stante la precedente determinazione (in cui il contribuente era lasciato comunque libero di provare il diritto in altro modo), con la nuova determinazione, da requisito oggettivo, tale certificazione diventa un requisito soggettivo, non costituente prova ma elemento di prova al pari delle caratteristiche tecniche richieste.

L’attestato di datazione e storicità così concepito modifica nella sostanza le disposizioni del legislatore in materia, in quanto sovrapponibile alla determinazione, che però così perde il carattere della generalità, sostanziandosi in un atto particolare.

- Incoerenza palese rispetto al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 17 dicembre 2009
- 19 marzo 2010: La determinazione ASI, non limitandosi a richiamare l’art. 60 del Codice della Strada, non uniforma le procedure di individuazione, ma le modifica nella sostanza, escludendo la validità delle certificazioni emesse dagli altri enti riconosciuti e affermando (senza avere titolarità, e ad esclusivo vantaggio dell’ASI stessa, non essendo gratuito il rilascio di tale attestato) che l’unico certificato valido è l’attestato di datazione e storicità, emesso tra l’altro senza tener conto dell’allegato 1 al richiamato Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 17 dicembre 2009 -19 marzo 2010.
- Palese violazione dell’art. 18 della Costituzione: imponendo di fatto l’iscrizione ai propri registri *ai fini fiscali*, e dato che la volontà manifesta dell’ASI è quella di non lasciare margine di prova al contribuente che non voglia rivolgersi a tale associazione ai fini fiscali, l’ASI costringe il contribuente che abbia diritto potenziale ad ottenere i benefici fiscali di cui all’art.63 della legge 342/2000 ad iscrivere il proprio veicolo a suddetta associazione.

Appare evidente come tale associazione non possa considerarsi libera se questa è l'unica cui corrispondono determinati benefici fiscali.

E' quindi parere del contribuente che vada tenuta in considerazione soltanto la parte relativa alla definizione delle caratteristiche tecniche (le stesse individuate dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 17 dicembre 2009 - 19 marzo 2010, e quindi la vetustà del veicolo e la conservazione delle caratteristiche originarie di fabbricazione), essendo tutti gli altri elementi in palese contraddizione con quanto richiesto dal legislatore sotto più profili, e configurandosi gli estremi per una violazione di una dei diritti costituzionali tra i più importanti.

Quanto alla validità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, il contribuente ritiene che questo sia l'unico documento idoneo a comprovare l'interesse storico e collezionistico del proprio veicolo.

Sia il fatto di rientrare nella lista prodotta annualmente dall'FMI in qualità di determinazione, sia il possesso di determinate caratteristiche tecniche (quelle individuate con propria determinazione dall'ASI), non rientrando nelle fattispecie di cui all'art.46 dello stesso DPR 445/2000, costituiscono certamente "fatti" e per questo motivo possono essere oggetto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio definita dall'art.47.

Il contribuente ritiene inoltre che sia da considerare assolutamente priva di alcuna validità per il caso descritto l'attestazione di storicità richiamata dalla delibera ASI, emessa *ad probationem* ma non costitutiva del diritto, in quanto tale documento rientra di fatto tra quelli richiamati dall'art. 15 della l.183/2000, la quale dispone che "nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47", specificando ulteriormente che tale attestato "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"".

In fede

~~_____~~ Novara , li 23/06/2013

Molina Gianluca

Si allegano:

- Copia del libretto del veicolo
- Copia documento e codice fiscale del dichiarante